

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 317/2019, ad iniziativa del consigliere Bionni, concernente: «Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"», così come approvato dalla III Commissione in data 2 dicembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 340 del 3 dicembre 2019;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 18 dicembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 10 dicembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 12 dicembre 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 dicembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 317/2019, ad iniziativa del consigliere Bionni, concernente: «Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"», così come approvato dalla III Commissione in data 2 dicembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 195 del 3 dicembre 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 18 dicembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Paola Bichisecci e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 10 dicembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 12 dicembre 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 dicembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge in esame è nata con la finalità di anticipare la data entro cui i Comuni versano alla Regione il contributo derivante dalle concessioni rilasciate alle imprese per le attività di coltivazioni dei giacimenti di cava.

Infatti l'articolo 17, comma 1, della l.r. 71/1997 disciplina la misura, i tempi e le modalità di versamento dei contributi tra le imprese, società e cooperative che svolgono attività estrattive e i Comuni, e tra gli stessi Comuni e la Regione.

La scelta di modificare i termini per i versamenti dei contributi alla Regione nasce dall'esigenza di ottenere il tempo necessario per permettere agli uffici regionali di svolgere tutte le procedure amministrative per utilizzare le somme incassate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Comprendendo le necessità della Regione, concordiamo con la disposizione normativa così come modificata dalla III Commissione.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole.

Relazione tecnico finanziaria

sulla **Proposta di legge n. 317/2019** nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N.71 - NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE”

(articolo 3 ter, l.r. n. 3/2015 e articolo 84, comma 3 del Regolamento Interno)

Articolo 1

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 71/1997)

L'articolo modifica sia il termine entro il quale il richiedente l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività estrattiva deve versare al comune il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 71/1997 sia la data entro la quale il comune deve versare alla Regione una quota pari al 50 per cento del suddetto contributo prevista per legge (comma 8 dell'articolo 17).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)

L' articolo dispone l'invarianza finanziaria della modifica introdotta.

scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n 317 2019 “Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71- Norme per la disciplina delle attività estrattive.”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non contrasta con la normativa eurounitaria.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento normativo in esame si limita a modificare il termine entro il quale il richiedente l'autorizzazione/concessione comunale all' esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare al comune il contributo attualmente previsto dal comma 1 dall'articolo 17 della legge regionale 71/1997, corrispondente ad una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno. Di conseguenza viene anche procrastinato il termine entro il quale il comune dovrà versare alla amministrazione regionale la quota ad essa spettante (50 per cento) del medesimo contributo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17.</p> <p>La proposta di legge quindi non contrasta con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.</p> <p>L'ambito di intervento regionale interessato è quello relativo alle “attività estrattive” che, per costante giurisprudenza costituzionale (cfr. ex plurimis sentenze della Corte costituzionale n 199/2014 e 246/2013, rientra nella competenza residuale regionale (articolo 117, comma quarto, della Cost) con il limite del rispetto dei principi dettati dal legislatore statale in materia di “tutela dell'ambiente (articolo 117, comma secondo, lettera).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>I principi contenuti nello Statuto regionale risultano sostanzialmente rispettati.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta non incide con le leggi e i regolamenti regionali vigenti.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge utilizza la tecnica redazionale della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.